

ALLEGATO "C" a REP. N. 15.495 RACC.N. 7.007

" S T A T U T O "

della "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A."

Art.1 - DENOMINAZIONE

I Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Massa, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri costituiscono una società per azioni ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile denominata " EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.".

La società è costituita in attuazione della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 al fine di consentire la gestione in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 5 comma primo di tale legge.

La società è costituita ai sensi del Dlg. 267/2000.

Art.2 - SEDE

La società ha sede in Carrara e potrà istituire, nelle forme di legge, sedi di rappresentanza in altre località.

Art.3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto:

a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'articolo 3,

	primo comma, della L.R. 3 novembre 1998 n. 77 e seguenti modifiche,	
	b) tutte le funzioni individuate all'articolo 4, primo comma, della	
	L.R. 3 novembre 1998 n. 77 e seguenti modifiche,	
	c) l'acquisizione, la vendita per conto dei Comuni, la realizzazione,	
	la gestione - comprese le attività di manutenzione ordinaria e straor-	
	dinaria - del nuovo patrimonio edilizio - abitativo e non - dei Comuni	
	associati ovvero della società o di altri soggetti - pubblici e priva-	
	ti - secondo appositi contratti di servizio di natura privatistica,	
	d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agen-	
	do direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana	
	ai sensi dell'articolo 120 D.lg. 297/2000, per l'attuazione dei piani	
	attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio	
	comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e	
	secondaria, dei Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e	
	privati,	
	e) progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione,	
	manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia	
	residenziale e non, anche convenzionata, per conto dei Comuni associa-	
	ti, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie od	
	anche in proprio, anche attraverso l'acquisizione di fondi o finanzia-	
	menti pubblici e svolgimento di attività connesse,	
	f) progettazione, finanziamento, acquisizione, realizzazione, ristrutturazione,	
	manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di	
	terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della	
	domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato	

delle locazioni secondo la legislazione vigente,

g) la realizzazione di tutti gli intervenuti di manutenzione ordinaria

e straordinaria e quant'altri siano necessari al patrimonio proprio,

su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realiz-

zato o comunque acquisito direttamente in favore di altri soggetti

pubblici o privati,

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana e infrastrut-

turale compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di ri-

sorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale in

favore dei Comuni associati o di altri soggetti pubblici e privati,

anche mediante la costituzione, proposizione o la partecipazione ad

altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma

cinquantanove, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive norme

legislative, ovvero a società di scopo,

i) tutte le attività strumentali o finanziarie per la realizzazione di

compiti di cui alle precedenti lettere.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in

favore dei soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perse-

guimento degli interessi dei medesimi.

Art.5 - FORME DI INTERVENTO

Per il conseguimento dello scopo sociale, la società "EDILIZIA RESI-

DENZIALE PUBBLICA S.P.A." informerà la sua attività:

- all'osservanza dei principi atti a favorire la gestione unitaria ed

efficiente del patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P. ed in gene-

rale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione

	delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine	
	secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nelle e-	
	ventuali convenzioni stipulate in forza del D.Lg. 267/2000 tra gli en-	
	ti associati;	
	- ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità a tutti gli	
	interventi che comportano una riduzione del consumo del territorio,	
	tra cui il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare	
	dei Comuni associati ed all'attuazione dei rispettivi strumenti urba-	
	nistici;	
	- al recupero delle aree dismesse e degradate dei centri storici e	
	delle periferie con ogni utile azione volta ad una corretta utilizza-	
	zione ambientale secondo i principi dell'efficienza economica;	
	- alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali con risorse proprie, con risorse messe a disposizio-	
	ne dai soggetti pubblici e privati che vi partecipano, nonché a mezzo	
	della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante	
	risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e	
	comunitarie in materia di project financing; potrà inoltre acquisire	
	finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire la	
	partecipazione in altre società, anche consortili, emettere obbliga-	
	zioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fi-	
	dejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura;	
	- predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economi-	
	co-finanziaria per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative	
	di trasformazione urbana e di recupero edilizio.	

Art.6 - SOCI

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci i Comuni della Provincia di Massa-Carrara.

A tali azionisti è riservato almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

La quota di partecipazione è determinata secondo le seguenti modalità:

il 50% (cinquanta per cento) delle azioni sarà ripartito tra i Comuni in relazione al patrimonio inizialmente passato in gestione alla società; il 50% (cinquanta per cento) in proporzione alla popolazione residente nei Comuni associati.

Possono inoltre essere soci esclusivamente soggetti pubblici o, comunque, aventi capitale pubblico totalitario delle azioni.

Gli eventuali soci privati saranno individuati mediante procedura di evidenza pubblica ovvero se si tratti di soggetti che svolgano attività aventi finalità analoga quelle sociali nel territorio dei Comuni associati, mediante trattativa diretta.

Ogni aumento di capitale, disposto dall'assemblea sociale, dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste nel presente articolo.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Il capitale sociale è di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

Il capitale sociale è diviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di 10,00 (dieci) euro ciascuna, ma la società non emette i relativi titoli;

	la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vin-	
	coli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel li-	
	bro stesso.	
	Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali	
	diritti.	
	Ogni azione dà diritto ad un voto salvo quanto disposto dagli articoli	
	4 e 5 del presente statuto.	
	In sede di aumento di capitale, l'assemblea può deliberare, ai sensi	
	dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi di-	
	ritti diversi da quelli delle azioni già emesse.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei	
	modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art.8 - MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI - DIRITTO DI PRELAZIONE	
	Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle	
	proprie azioni dovrà - indicando il numero delle azioni che intende	
	trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento, il nomi-	
	nativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento deve dare co-	
	municazione a tutti i soci.	
	Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro	
	90 (novanta) giorni dal ricevimento del predetto avviso a pena di de-	
	cadenza, devono comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, nonché al	
	socio trasferente, con raccomandata con avviso di ricevimento.	

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti, le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

In caso contrario l'azionista offerente avrà il diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del presente statuto.

Art 9 - OBBLIGAZIONI

Il Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea degli azionisti, potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Art.10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Presidente,
- il Collegio Sindacale.

Art.11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o

dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal

Presidente, e, una volta ottenuta tale constatazione, la validità del-

le sue deliberazioni non può essere contestata per l'astensione dal

voto o per l'eventuale allontanamento degli intervenuti verificatasi

nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure al-

trove, purchè nella Provincia di Massa-Carrara.

L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ri-

tenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo

ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare,

dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale

sociale.

L'assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti i soci e a

tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale

e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per

l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (carta-

ceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comuni-

cazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di stru-

menti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte

nell'ordine del giorno.

Per intervenire l'azionista deve essere iscritto o avere diritto a es-

sere iscritto a libro soci.

Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Vice Presidente. In via subordinata, l'assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

L'assemblea ordinaria :

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentano almeno i due terzi capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente,

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;

	- in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci	
	che rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale.	
	Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro in-	
	teressi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che inci-	
	dono sui loro diritti:	
	a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti di-	
	versi da quelle ordinarie;	
	b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.	
	Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei	
	soggetti di cui al precedente capoverso sono inefficaci se non appro-	
	vate dall'assemblea speciale.	
	Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa	
	di cui all'articolo 2415 del Codice civile.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai	
	soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimen-	
	to alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il	
	cinque per cento del capitale sociale.	
	L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai	
	soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimen-	
	to alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il	
	cinque per cento del capitale sociale.	
	I verbali sono messi in votazione seduta stante.	
	Oltre alle attribuzioni previste dalla legge, l'assemblea delibera an-	
	che in ordine alle autorizzazioni per il compimento dei seguenti atti:	
	a) acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, permuta e aliena-	

zione di beni immobili;

b) acquisto, cessione e affitto di aziende e complessi aziendali;

c) acquisto e cessione di partecipazioni o interessenze in altre società con oggetto analogo o complementare al proprio, purché l'acquisto non comprometta l'efficacia del controllo analogo di cui al successivo articolo 16.

Art.12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero, determinato dall'assemblea, non minore di tre e non maggiore di cinque membri, anche non soci, nel rispetto della normativa vigente

Il L.O.D.E indica i consiglieri spettanti ai Comuni ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea dei soci, che provvederà ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. L'amministratore che per 3 (tre) volte di seguito senza giustificato motivo non interviene alle sedute del Consiglio decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è di regola il Direttore generale. In caso di sua assenza il Consiglio provvede a designarlo scegliendolo fra i funzionari della Società.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della società, che, in caso di assenza, viene sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da un consigliere nominato dal Consiglio.

La convocazione è fatta dal Presidente, di regola perlomeno 5 (cinque)

giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza si potrà derogare e le

convocazioni potranno avvenire anche tramite fax o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede

sociale; ma possono tenersi anche altrove, purchè nell'ambito della

Provincia.

Il Consiglio è validamente costituito laddove intervenga la maggioran-

za dei membri.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità,

siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componen-

ti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli

intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non

si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni si intendono validamente adottate quando abbiano ri-

portato il voto della maggioranza assoluta dei membri presenti. In ca-

so di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le competenze del Co-

mitato di coordinamento di cui all'art. 16 del presente statuto, ha

tutte le più ampie facoltà di ordinaria e straordinaria gestione della

società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari

per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione di quelli che

per legge e statuto competono esclusivamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati o commissioni

tra i suoi membri, anche con la partecipazione di esperti esterni e

nominare amministratori delegati alla trattazione di determinati atti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare parte

delle sue funzioni al Presidente, determinando i limiti della delega.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario.

Le indennità di carica del Presidente, i compensi e le indennità di missione dei membri del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque non potranno eccedere quelle stabilite rispettivamente per il Sindaco e gli Assessori del Comune capoluogo.

Art.13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è indicato dal L.O.D.E. tra i consiglieri di nomina propria; è eletto dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla sulla regolare gestione della società riferendone al Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza successiva; ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio; ha poteri decisionali salvo quelli conferiti dalla legge al Consiglio di Amministrazione ed all'assemblea; ha capacità di delegare e conferire procure.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente anch'esso nominato dall'assemblea all'atto di nomina del Presidente.

Art 14 - FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA

La firma sociale, sotto il timbro "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.", spetta al Presidente singolarmente ed agli amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti congiuntamente a due membri del Consiglio.

La rappresentanza in giudizio è del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.15 - SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Sono nominati dall'assemblea, che determina il compenso loro spettante e attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spediti almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e pure essere spedito con qualsiasi mezzo

di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.2409-quinquies. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente capoverso si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 16 - CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

I soci enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'assemblea dei soci e con la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto.

Il Comitato di coordinamento per la funzione di controllo analogo

coincide con l'assemblea dei soci; Al socio di maggioranza relativa

sono affidati i compiti di coordinamento e ad esso pervengono tutte le

comunicazioni da parte della società.

Il Comitato di coordinamento dei soci è sede di informazione, consul-

tazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci stessi,

nonchè di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'ammi-

nistrazione.

Il Comitato di coordinamento dei soci delibera a maggioranza dei suoi

membri.

A tal fine gli organi della società, per quanto di rispettiva compe-

tenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di coordinamento:

a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo pro-
grammatico;

b) il progetto di bilancio di esercizio con la nota integrativa e le
relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2° appena deposi-
tata nella sede della società;

d) le proposte dell'organo amministrativo riguardanti gli atti di am-
ministrazione indicati all'art. 11; atti relativi a stipula di con-
tratti il cui valore sia superiore a Euro 300.000,00;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diverranno esecutive
con l'acquisizione del parere favorevole del Comitato di Coordinamen-

to, in caso di parere negativo è lasciata comunque facoltà al Consi-
glio di amministrazione di dare esecutività alla delibera. Tale previ-

sione consente ai soci di assumere consapevolmente le relative deter-

minazioni in ordine all'attività degli organi sociali:

ciò con la finalità di permettere loro il controllo sullo stato di at-

tuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategi-

ci, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in

precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli organi sociali, at-

tuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

Gli atti del consiglio di amministrazione di cui alla precedente let-

terà d) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del

consenso del Comitato di coordinamento dei soci.

Varrà comunque la regola del silenzio assenso trascorsi 20 giorni dalla

trasmissione della documentazione da parte della società al Comitato di

coordinamento.

Per l'esercizio del controllo, il coordinamento ha accesso, con le mo-

dalità di legge,

agli atti della società; può altresì disporre l'audizione del Presi-

dente e del Direttore della società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito

a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla

gestione dei servizi pubblici affidati alla società anche mediante ri-

chiesta formulata al Comitato di coordinamento dei soci.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare,

anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al

fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su

ciascun servizio da esso affidato alla società.

Art.17 - BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione - secondo le norme di legge - compi-

lerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'appro-

vazione dell'assemblea dei soci.

Accertato l'utile netto, esso verrà ripartito nella maniera seguente:

a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione in

misura perlomeno pari a quella di legge, viene assegnata alla riserva

legale;

b) l'utile residuo dovrà essere assegnato ai soci in proporzione alle

azioni possedute ed ai versamenti sulle stesse, salvo diversa destina-

zione deliberata dall'assemblea ordinaria.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con delibera assembleare

(ovvero con decisione dei soci) da adottarsi entro 120 (centoventi)

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato dai soci, solo con delibera assem-

bleare, da adottarsi entro il termine di 180 (centottanta) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui:

- la società sia tenuta alla redazione del bilanci consolidato,

- qualora particolari esigenze della società lo richiedano in relazio-

ne alla particolare struttura ed all'oggetto dell'attività sociale,

- gli amministratori segnalano nella loro relazione o nella nota inte-

grativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni

della dilazione, in particolare del punto precedente.

Art 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e dei loro compensi, saranno stabilite dall'assemblea generale secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art.19 - CONTROVERSIE SOCIALI

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero, sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi e i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sono sottoposte al procedimento di conciliazione previsto e disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Massa Carrara.

Nel caso il procedimento conciliativo non andasse a buon fine, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di commercio di Massa-Carrara, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Massa-Carrara. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via irrituale secondo equità. Le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o

della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.

F.TO PANFIETTI LUCA

F.TO LUCIO CONSOLI NOTAIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMI-

TA'

E' COPIA CONFORME SU SUPPORTO INFORMATICO DELL'ATTO DA ME

CONSERVATO IN ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, RILASCIATA AI

SENSI DELL'ART. 68TER L.N.

REGISTRATO TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO

TERRITORIALE DI AULLA IN DATA 10 GENNAIO 2011 AL N. 27 SERIE

1T.

DEPOSITATO IN FORMA TELEMATICA PRESSO LA CC.I.AA DI MASSA

CARRARA IN DATA 17 GENNAIO 2011 PROT. N. 462.

SI RILASCIA ALLA SOCIETA' "EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MASSA CARRARA S.P.A." PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

AULLA LI 3 FEBBRAIO 2011.

